



CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

SERVIZIO

D2.01 SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
PROGRAMMAZIONE DELLE OO.PP., GESTIONE E MANUTENZIONE DEL DEMANIO
STRADALE E PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA NUM. GENERALE N. 301 DEL 08/09/2026

Numero di Servizio 161 / 2026

OGGETTO: S. P. N° 134, TRATTO DAL BIVIO VALCORRENTE ALLA S. P. N° 13, COMPRESO TRA LA VIA EGADI E LA VIA SARDEGNA, RICADENTE ALL'ESTERNO DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI Belpasso.

ORDINANZA PER LA ISTITUZIONE ED IL MANTENIMENTO DEL LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' PARI A 30 KM/H., IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA E LA COLLOCAZIONE ED IL MANTENIMENTO DI SEGNALETICA DI SICUREZZA DEI CANTIERI STRADALI, CON DECORRENZA DAL 15/09/2026 E FINO A TUTTO IL 15/08/2027.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- Il D. Lgs. n° 285 del 30/04/1992, Codice della Strada e s. m. i.
- Il D.P.R. n° 495 del 16/12/1992, Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e s.m.i..
- Il T. U. delle Leggi sull'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e s.m.i..
- L'articolo n° 51 dello Statuto dell'Ente.
- L'articolo n° 28 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente.
- Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 10/07/2002, *"Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo"*, con i criteri di sicurezza di cui al D. I. del 22/01/2019 (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), avente per oggetto "Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare."

PREMESSO che:

- Con istanza del 03/09/2026 protocollo n° AP/PB/mb/1205/26, acquisita al protocollo generale |di questo Ente n° 58682 del 04/09/2026, l'ing. Antonio Pulejo, nato in Paternò (CT) il 22/01/1980,

nella qualità di Presidente del Consorzio Messina-Catania - Lotto Nord, con sede in Roma, alla Via Giulio Vincenzo Bona n° 65, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n° 16236921009, ha richiesto l'emissione di apposita ordinanza per la istituzione del limite massimo di velocità pari a 30 km/h., in entrambi i sensi di marcia e la collocazione ed il mantenimento di segnaletica di sicurezza dei cantieri stradali, lungo il tratto della S. P. n° 134, compreso tra la via Egadi e la via Sardegna, ricadente all'esterno del centro abitato del comune di Belpasso, con decorrenza dal 15/09/2026 e fino a tutto il 15/08/2027.

VERIFICATO che:

- La S. P. n° 134, nel tratto interessato dalla presente ordinanza, ricade all'esterno del centro abitato del Comune di Belpasso, così delimitato ai sensi dell'articolo n° 4 del D. Lgs n° 285/1992, Codice della Strada.
- Questo Ente, con Decreto del Sindaco Metropolitano n° 283 del 16/12/2021, ha classificato la S. P. n° 134, come strada di Tipo "F" strada locale e pertanto le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione, nel rispetto dell'articolo n° 79 del D.P.R. n° 495/1992, Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, saranno rispettivamente di ml. 50,00 e 80,00 salvo per quanto diversamente indicato dalla segnaletica stradale ivi esistente sui luoghi.

ATTESO che:

- Ai fini della salvaguardia della vita umana e della sicurezza della circolazione stradale, risulta necessario aderire alla suddetta richiesta di emissione di apposita ordinanza per la istituzione del limite massimo di velocità pari a 30 km/h., lungo il tratto della S. P. n° 134, compreso tra la Via Egadi e la Via Sardegna, ricadente all'esterno del centro abitato del Comune di Belpasso, con decorrenza dal 15/09/2026 e fino a tutto il 15/08/2027.
- Gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti nel tratto di strada in questione debbono essere legittimati da ordinanza motivata emessa ai sensi dell'articolo n° 5 comma 3 del D. Lgs n° 285/1992, Codice della Strada.
- Per il tratto della S. P. n° 134, compreso tra la Via Egadi e la Via Sardegna, ricadente all'esterno del centro abitato del Comune di Belpasso, delimitato ai sensi dell'articolo n° 4 del D. Lgs n° 285/1992, Codice della Strada, l'emissione di tale ordinanza spetta a questo Ente, quale proprietario della strada, nel rispetto dell'articolo n° 6 comma 4 lettera b) del predetto Codice della Strada.

VISTI:

- Gli articoli n° 5, 6, 7, 20, 21, 22 e 37 del D. Lgs. n° 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni, Codice della Strada.
- Gli articoli dal n° 30 al n° 43 e dal 77 al 177 del D.P.R. n° 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni, Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.
- Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 10/07/2002, *"Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo"*, con i criteri di sicurezza di cui al D. I. del 22/01/2019 (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

ORDINA

per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono trascritti e confermati, ai sensi dell'articolo n° 5 comma 3 e nel rispetto dell'articolo n° 6 comma 4 lettera b) del D. Lgs n° 285/1992, Codice della Strada vigente, lungo il tratto della S. P. n° 134, compreso tra la Via Egadi e la Via Sardegna, ricadente all'esterno del centro abitato del Comune di Belpasso, quanto appresso indicato:

- Istituzione del limite massimo di velocità, pari a 30 Km/h., nel senso di marcia Bivio Valcorrente - Motta Sant'Anastasia, previa collocazione e mantenimento del segnale di cui alla figura II 50 articolo n° 116, da collocarsi alle coordinate geografiche LAT. 37.538386 – LONG. 14.959479 ed alle coordinate geografiche LAT. 37.538120 – LONG. 14.959856.
- Istituzione del limite massimo di velocità, pari a 30 Km/h., nel senso di marcia Motta Sant'Anastasia - Bivio Valcorrente, previa collocazione e mantenimento del segnale di cui alla figura II 50 articolo n° 116, da collocarsi alle coordinate geografiche LAT. 37.537157 – LONG. 14.961283 ed alle coordinate geografiche LAT. 37.537772 – LONG. 14.960451.
- Collocazione e mantenimento di segnaletica di sicurezza dei cantieri stradali, nel senso di marcia Bivio Valcorrente - Motta Sant'Anastasia, previa collocazione e mantenimento del segnale di cui alla figura II 388, da collocarsi alle coordinate geografiche LAT. 37.538278 – LONG. 14.959620.
- Collocazione e mantenimento di segnaletica di sicurezza dei cantieri stradali, nel senso di marcia Motta Sant'Anastasia - Bivio Valcorrente, previa collocazione e mantenimento del segnale di cui alla figura II 388, da collocarsi alle coordinate geografiche LAT. 37.537261 – LONG. 14.961133 ed alle coordinate geografiche LAT. 37.537955 – LONG. 14.960202.

La collocazione della segnaletica di cui sopra, avrà validità con decorrenza dal 15/09/2026 e fino a tutto il 15/08/2027.

A tal fine, la Società **CONSORZIO MESSINA CATANIA LOTTO NORD**, dovrà farsi carico della opportuna vigilanza a tutela della pubblica e privata incolumità.

L'esecuzione della presente ordinanza, dovrà avvenire collocando, nel tratto interessato, in maniera appropriata alla situazione di fatto dei luoghi ed alle circostanze specifiche, tutta la segnaletica, che dovrà essere conforme alle norme del Codice della Strada, nonché di tutta la segnaletica di cantiere, conforme alle norme di cui al D. M. Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002, con i criteri di sicurezza di cui al D. I. del 22/01/2019, necessaria a regolare la circolazione pedonale e veicolare e di mantenerla in efficienza per tutta la validità della presenta ordinanza, come da disegno che per ogni buon fine di seguito si riporta:



L'esecuzione della presente ordinanza, comporterà a cura e spese della Società **CONSORZIO MESSINA CATANIA LOTTO NORD**:

- La eventuale copertura, rimozione o cancellazione della segnaletica stradale permanente, in contrasto con la nuova regolamentazione adottata a garanzia dell'esecuzione dei lavori e suo ripristino a fine dei lavori.
- Il posizionamento nei tratti stradali delle vie che si approssimano all'area di cantiere, di adeguati segnali di preavviso lavori in corso, limitazioni nonché di indicazione delle deviazioni conseguenti e degli itinerari alternativi per il traffico veicolare.
- In corrispondenza del tratto stradale interessato dalla presente ordinanza, vigerà il limite massimo di velocità pari a 30 Km/h..

L'ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante l'apposizione della segnaletica sopra richiamata.

Tutta la segnaletica dovrà essere conforme alle relative tabelle e figure degli allegati al Titolo II del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. n° 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni) e sarà di tipo normale, fatta salva la possibilità di deroga prevista all'articolo n° 80 comma 3, sempre del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

Tutta la segnaletica stradale sarà realizzata, posta in opera e mantenuta a cura e spese della Società **CONSORZIO MESSINA CATANIA LOTTO NORD**, sotto la responsabilità del Direttore dei Lavori e del Responsabile della Sicurezza e sotto la supervisione del Comando di Polizia Locale territorialmente competente e della Polizia Metropolitana, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e nel D. M. 10/07/2002, con i criteri di sicurezza di cui al D. I. del 22/01/2019, che qui si intendono opportunamente adattate in funzione dell'effettivo stato dei luoghi.

Il rispetto degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi, verrà verificato dagli Organi di polizia stradale di cui all'articolo n° 12 del D. Lgs n° 285/1992, Codice della Strada ed ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dallo stesso Codice della Strada.

La presente viene trasmessa alla Prefettura di Catania, al Comando Provinciale dei Carabinieri, della Polizia Stradale e della Polizia Metropolitana, al Sindaco del Comune di Belpasso ed a tutti gli Enti di rito per gli adempimenti di competenza.

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, come segue:

- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notifica.
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di centoventi (120) giorni dalla notifica.

Alla presente verrà data ampia divulgazione mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Ente, nonché nei consueti modi di diffusione oltre ad essere pubblicata sul sito istituzione on-line di questo Ente, ai sensi dell'articolo n° 6 della Legge Regionale n° 11 del 26/06/2015.

Per l'adozione del presente atto non sussistono ipotesi, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo n° 6 bis della Legge n° 241/1990 e dell'articolo n° 7 del D.P.R. n° 62/2013.

Istruttore

Ing. Elio Marcello Saitta

Il Dirigente del Servizio

GIUSEPPE GALIZIA / ArubaPEC S.p.A.